



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI ,LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale

Prot. n.52679

VISTI gli artt.42 e 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni, e gli artt.174 e192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495, Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni;

VISTA la domanda in data 24 novembre 2008,successivamente integrata, con la quale la Ditta Detas S.p.A Divisione D-Power, Via Tre Ponti 29,Rezzato (BS), ha chiesto l'approvazione di elementi trapezoidali con sorgenti luminose a led ,di colore giallo, come dispositivi di delineazione luminosa per installazione su barriere di sicurezza,denominati "RGR LED";

VISTO il voto n.107/09, reso nell'adunanza del 17 dicembre 2009,pervenuto a questo Ufficio il 1° giugno 2010, con il quale la V^a Sezione del Consiglio Superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole all'approvazione degli elementi trapezoidali luminosi con la raccomandazione di subordinarne l'impiego compatibilmente con il limite intrinseco costituito dal grado di protezione IPX4,di prevedere la manutenzione dei dispositivi nel tempo di vita utile di funzionamento,e che i dispositivi installati siano conformi al prototipo depositato.

D E C R E T A

ART. 1 – Sono approvati, ai sensi dell'art.192 del D.P.R. n. 495/92 , Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, gli elementi trapezoidali con sorgenti luminose a led, di colore giallo, come dispositivi di delineazione luminosa per installazione su barriere di sicurezza, denominati "RGR LED", presentati dalla Ditta Detas S.p.A Divisione D-Power, Via Tre Ponti 29,Rezzato (BS).

ART.2 – Le amministrazioni utilizzatrici dovranno acquisire preventiva piena consapevolezza del limite intrinseco costituito dal grado di protezione IPX4 dei dispositivi e prevedere la manutenzione degli stessi nel tempo di vita utile di funzionamento.

ART.3 – I dispositivi dovranno essere commercializzati unitamente alla scheda tecnica nella versione depositata .

ART. 4 – Gli esemplari prodotti e distribuiti dovranno essere conformi ai campioni depositati presso questo Ministero e dovranno inoltre riportare indelebilmente gli estremi del presente decreto, nonché il nome del proponente.

16/6/2010

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Sergio Dondolini)